

Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti.

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020, n. 27/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla disposizione dettata dall'art. 24 del DL n. 34 del 2020, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi - con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni - l'esenzione dal versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando - per il predetto periodo d'imposta - il versamento dell'acconto suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40 per cento (50% per i soggetti Isa) dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto, è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

La circolare in esame, si sofferma su due principali aspetti:

- il calcolo dell'IRAP da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- la possibilità, qualora il saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto "dovuta" per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

Si riportano, di seguito, i principali chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria, rinviando per gli approfondimenti alla lettura della nota dell'Agenzia

▪ Operatività dell'esclusione della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020, dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso anno

Come noto, l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è escluso, per espressa previsione normativa, dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; l'esclusione, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio, opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo dell'acconto può essere effettuato sia applicando il metodo storico (sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi) che il metodo previsionale (sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto).

Secondo queste regole generali, coordinate con le nuove previsioni del citato art. 24, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Invece, il contribuente che utilizza il metodo "previsionale" è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta 2020, e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto "figurativo" (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

La circolare precisa che in entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato in linea generale secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).

▪ **Ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020**

La circolare, inoltre, precisa l’estensione dell’art. 20 del DL n. 23 del 2020, includendo nella “moratoria” anche le addizionali Irpef, Ires e Irap in scadenza al 30 giugno 2020.

Come noto, la suddetta disposizione dispone, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto Irpef, Ires e Irap, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

Dall’ambito di applicazione del citato art. 20, è invece esclusa l’addizionale regionale IRPEF, non essendo previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma soltanto del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

La nota dell’Agenzia può essere prelevata da questo link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/circolare+n.+27E+del+19+ottobre+2020.pdf/98c2c6fb-c0ef-ec1b-6c75-418edefaf058>

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO